

LUCA R. PERFETTI

Professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Economia, management e diritto dell'impresa dell'Università di Bari "Aldo Moro"

luca.perfetti@belex.com

SUL VALORE NORMATIVO DELLA PERSONA. APPUNTI SU ALDO MORO GIURISTA NEL QUARANTENNALE DELL'OMICIDIO

INDICE: 1. Attualità di Aldo Moro giurista – 2. Cenno biografico – 2.1. Tre profili di metodo – 2.2. Tre profili di forma – 2.3. Tre profili circa il diritto e l'autorità – 3. Indicazioni per il presente

1. Attualità di Aldo Moro giurista

Il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro hanno segnato un confine nella storia repubblicana, interrompendo un percorso di trasformazione istituzionale ed aprendo, di fatto, la crisi delle istituzioni nate dalla Costituzione e dalla fondazione della Repubblica.

È comprensibile, quindi, che il ricordo di quegli eventi drammatici abbia attratto, anche nel loro quarantennale, quasi interamente l'attenzione ed il dibattito pubblico, pur piuttosto limitato. Tuttavia, proprio il rincorrersi delle teorie sul rapimento e l'omicidio, sulle responsabilità ed i complotti, ha finito progressivamente per scolorire il profilo del loro protagonista, per far dimenticare il lascito intellettuale, politico ed umano di Aldo Moro.

In questa stagione, così povera di maestri, di intellettuali e di uomini delle istituzioni in grado di orientare ed ispirare la costruzione del futuro, invece, sembra urgente riprendere i tratti essenziali del pensiero e dell'azione di Aldo Moro. Poiché in Moro l'intellettuale e lo studioso, il politico e il cristiano, sono inestricabilmente collegati da una potente figura umana (FORMIGONI, 2016; MASTROGREGORI, 2016; MORO [R.], MEZZANA, 2014; CRAVERI, 2012; GOTOR, 2011; PERFETTI [F.], UNGARI, 2011; CAMPANINI, 1982; FONTANA, 1978; COPPOLA, 1976), anche solo metterne in luce un profilo consente di non trascurare la globalità del suo lascito e trarvi indicazioni per il presente.

In questa sede ci si vorrebbe limitare ad osservare il giurista Aldo Moro e, tuttavia, anche solo attraverso questo profilo non sembra difficile cogliere tratti generali del suo pensiero e, quindi, indicazioni per l'oggi. Naturalmente,

non si intende qui entrare nel merito delle questioni trattate negli scritti giuridici di Moro – non è questo lo scopo di queste pagine. Piuttosto, dallo studio delle sue opere si intendono trarre elementi di riflessione utili per il presente. Ci si limiterà, quindi, a nove sintetiche sottolineature, suddivise in tre aree di osservazione (premettendo un brevissimo cenno biografico, giacché non è lecito presumere siano note alcune informazioni rilevanti).

2. Cenno biografico

Aldo Moro è stato professore universitario di diritto penale e di filosofia del diritto. Come giurista, poi, ha fornito un contributo straordinariamente importante alla stesura della Costituzione.

Il suo percorso di studioso muove dal diritto penale – studiato sempre sul versante della teoria generale – per dedicarsi alla filosofia del diritto e tornare alla disciplina di partenza. Laureato nel 1938 in diritto penale, ha iniziato subito la sua carriera accademica. Nel 1940 ebbe l'incarico di filosofia del diritto nell'Università di Bari (che tenne fino al 1944) e le sue lezioni furono raccolte in dispense con il titolo *Lo Stato*, cui seguirono quelle dedicate a *Il diritto*, oggi raccolte in un unico volume (MORO, 2006). Insegnò anche storia delle dottrine politiche, filosofia morale e storia e politica coloniale. Ottenuta nel 1942 la supplenza di diritto penale (sostituendo Giovanni Leone, futuro Presidente della Repubblica), ottenne la docenza nel concorso bandito dall'Università di Urbino nel 1947, sicché fu nominato professore straordinario nella facoltà di giurisprudenza di Bari, divenendo professore ordinario nel 1951. Successivamente, passò alla facoltà di scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma, ove insegnò diritto e procedura penale fino al giorno del rapimento.

I suoi primi libri sono di grande rilievo (ed ancor oggi oggetto di estrema attenzione da parte degli specialisti). Dedicati al rapporto tra lo Stato e l'autore del reato, *La capacità giuridica penale* (MORO, 1939), *La subiezione della norma penale* (MORO, 1942) e *L'antigiuridicità penale* (MORO, 1947), presentano una singolare attenzione verso i soggetti della vicenda penale ed uno straordinario rigore sistematico (VASSALLI, 1982 [B]); allo stesso modo il libro, non più giovanile, su *Unità e pluralità di reati. Principi* (MORO, 1951); solo sporadici sono i suoi interventi successivi, assorbito ormai dagli impegni istituzionali ed autore, invece, di testi di natura politica – tant'è che le lezioni di diritto penale sono state pubblicate postume (MORO, 2005).

2.1 Tre profili di metodo

Come s'è detto, non è questa la sede per riprendere i contenuti giuridici delle opere di Aldo Moro, poiché lo scopo è trarvi materiali utili per la costruzione dell'oggi. Le prime tre sottolineature sono da dedicare al metodo.

a) **La persona in concreto come fine del diritto e delle istituzioni.**

La persona, colta nella sua vita materiale e reale, è l'unico elemento di costruzione del diritto e delle istituzioni nel pensiero di Aldo Moro.

Non si può non pensare subito (DE SIERVO, 1982) all'art. 2 Costituzione (*«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»*), che tanto deve alla mano di Aldo Moro (POMBENI, 1979): i diritti inviolabili sono riconosciuti, non creati dalla Costituzione, sicché esistono indipendentemente dall'autorità dell'ordinamento e dello Stato; essi si aprono – secondo la nota immagine della piramide rovesciata – dal singolo fino alla comunità internazionale (sicché – art. 11 Costituzione – non lo Stato o l'ordinamento ma “l'Italia” consente *«limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»*). La persona è colta come fonte e misura dei diritti. È l'essere umano vivente ad aprirsi ad una serie di relazioni che costruiscono l'autorità e l'ordinamento nella direzione della pace e della giustizia.

Quest'idea è già tutta – e radicalmente – presente nell'elaborazione teorica di Aldo Moro giurista. Nelle lezioni di filosofia del diritto (MORO, 2006; GAROFALO, 1979) si nega che il fondamento del diritto possa risiedere nell'utilità del singolo (295) o nella convenienza sociale ed individuale (297), facendolo divenire, invece, strumento per la “pienezza” (così vicina a quello svolgersi della personalità di cui all'art. 2 Costituzione). Non si tratta di una persona astratta, ma dell'essere concretamente vivente, con i suoi bisogni ed aspirazioni reali. È la vita il fondamento del diritto e dello Stato in Aldo Moro e la pienezza è *«energia esplicata in aderenza ad una intima verità che ne rappresenta la ragion d'essere»* (267) – e, singolarissimo per un giurista, *«l'amore è appunto energia conscia, slancio vitale»* ed *«ha in sé come implicito il concetto di una legittimazione, che non può non derivare da altro appunto che dalla verità che esso realizza»* (ivi). Fondare il diritto e l'autorità nella pienezza della vita e, ultimativamente, nell'amore è quanto meno singolare per un giurista e spiega più profondamente la radice dell'art. 2 Costituzione (PISICCHIO, 2012) – e il carattere radicalmente anti-autoritaria del sistema, sicché è interamente ribaltato il disegno classico (che ancora spiega i no-

stri sistemi fondati sullo Stato di diritto) per il quale *auctoritas non veritas facit legem*. Proprio la radice del diritto nella persona umana in concreto impedisce di ascrivere Moro ad una corrente interpretativa definita – essendovi elementi storicistici dell'idealismo cattolico (RUFFILLI, 1981), spunti crociani, tratti di liberalismo garantista, giusnaturalismo, pluralismo e progressismo (BOBBIO, 1982). Tuttavia, Moro giurista appare non ideologico (TORRESI, 2014) ed utilizza le diverse impostazioni di fondo per la costruzione di un quadro che ne assume gli elementi ritenuti utili.

La persona viva in concreto, nelle sue relazioni ed aspettative di pienezza è anche la radice dell'intera elaborazione penalistica. Pur risentendo della stagione in cui è stato scritto, il libro *La subiettivazione della norma penale* (MORO, 1942, da 45 a 64) è coerente nel vedere nell'interesse protetto dal diritto penale non quello dello Stato all'osservanza della legge, quanto quello della società colta nella sua interezza (sicché la pena sarà solo fatto valere da organi dello Stato, agendo l'interesse della società) e proprio nella protezione della collettività si spiega il *quid* di tutela in più del diritto penale rispetto a quella assicurata da altre tecniche giuridiche. La centralità del soggetto (CONTENTO, 1998) si chiarisce in *L'antigiuridicità penale* (MORO, 1947, 7) sicché quanto alla tutela penale «siamo chiamati a considerare gli interessi della vita sociale ai quali appunto il diritto appresta tutela, facendosi concreto nei soggetti che ne sono portatori». Quest'impianto è ancora più evidente nelle *Lezioni* tenute all'Università di Roma (MORO, 2005, *passim*): contrariamente all'unanime impostazione penalistica, che ricostruisce la materia alla luce della struttura del reato (sulla quale, comunque, MORO, 1951, *passim*), il sistema è costruito a partire dalla funzione della pena (95 – 163) e dalla protezione delle situazioni concrete di vita (sicché l'evento penalmente rilevante è «un frammento della vita sociale, è un avvenimento umano, è l'esplicazione dell'energia creativa propria dell'uomo» – 167 – che si confronta con l'energia che promana dalla norma giuridica che lo qualifica alla luce «dei giudizi e delle volontà dei soggetti che compongono la società» – 177). È chiaro allora che la funzione della pena è solo quella di restituire a dignità sociale il condannato (e su questo punto è essenziale il dibattito in Costituente, proprio tra Moro e Bettiol, intorno all'art. 27 Costituzione – per una complessiva considerazione del tema EUSEBI, 1998; BETTIOL, 1982; VASSALLI, 1982) e la norma penale garantisce «una situazione, un aspetto, un momento della vita sociale, un bene degli uomini, un valore della umanità» (MORO, 2005, 189).

La protezione del diritto penale, quindi, non persegue un interesse dello Stato – come si pensava quasi unanimemente – giacché l'interesse dello Stato è solo quello a proteggere l'interesse della persona alla vita o ad un suo aspetto

(MORO, 2005, 202); ne consegue che l'intero diritto penale è costruito sui suoi attori (la vittima, il delinquente e la sua capacità di delinquere).

b) Moro giurista anti-autoritario.

Proprio la concezione di fondo del diritto e dello Stato e delle loro funzioni, fanno di Aldo Moro un giurista – per quanto non esplicitamente – radicalmente anti-autoritario. In una stagione nella quale non sembrava lecito dubitare né del fatto che la capacità punitiva dello Stato è affermazione della sua sovranità, né della funzione retributiva (male della pena per il male del reato) della pena, Aldo Moro pone l'intero sistema a garanzia della persona e della sua capacità di realizzare sé stessa nella vita reale.

L'autorità non è funzionale ad astratti fini pubblici, alla sovranità dell'ordinamento, al primato della legge o alla libertà intesa come massimizzazione dei propri fini egoistici; il diritto è relazione tra persone concrete alla luce di valori storicamente definiti e mutabili, è esercizio concreto dell'autorità ma interamente funzionale alla realizzazione personale, è energia (della vita, della norma, del potere) che serve a conseguire risultati. L'autorità è del tutto funzionale alla persona.

c) Il diritto incarnato nella storia.

Proprio per queste ragioni, l'autorità e la legge (MORO, 2006) non hanno mai caratteri necessitati, ontologici. Si tratta di strumenti destinati ad essere usati nella relazione sociale tra uomini concreti. Come tali non sono mai punti di partenza, mutano nel tempo, non sono autorità in quanto tali cui richiamarsi nel discorso pubblico, ma concreti elementi di una relazione. In una stagione di costruzioni teoriche astratte (positivismo, normativismo, etc.), Aldo Moro guarda sempre alla vita, alla persona, alle relazioni sociali nel loro dinamismo. Non serve altro ancoraggio immutabile se non la fedeltà all'umanità.

2.2. Tre profili di forma

La lettura di Moro giurista sfata molti miti sulla complessità – ai limiti dell'incomprensione – del suo pensiero, sulla sua titubanza, attitudine alla mediazione (le “convergenze parallele”, per richiamare una frase mai pronunciata ma divenuta paradigmatica – MARTINAZZOLI, 1982, GUERZONI, 2008).

a) Chiarezza senza semplificazione

Il linguaggio di Moro è sempre terribilmente chiaro, identifica le idee che critica e gli argomenti che sostengono le sue con nettezza, frasi brevissime e

implacabili. Nulla è semplificato, non vi sono amputazioni. E, tuttavia, nulla è superfluo, le idee sono densissime, i libri brevi, le parole usate per definire scelte con precisione estrema, nulla manca e, tuttavia, lo scopo è quello di identificare con precisione il problema, le ragioni degli altri, le proprie. Si tratta di un linguaggio densissimo, ma altrettanto estremamente chiaro. Il pensiero è altrettanto implacabile e pulito. Moro, che mostra una cultura giuridica internazionale inusuale per l'epoca, riesce a raccogliere tutti gli elementi del problema senza amputarlo, ad ordinare le soluzioni in pagine brevi e dense, a criticarle in poche battute mostrandone l'insufficienza senza mai lo scopo di demolirle, ma per trovarne elementi per la costruzione di idee nuove.

b) Definire ed indicare

Così come non v'è incertezza nel pensiero, il linguaggio è anch'esso chiarissimo. Ha, però, l'ansia di non perdere ricchezza e possibilità, così definisce con precisione ed argomenta con un largo uso di sinonimi. Si legge chiarissima l'ambizione di far capire, di non perdere ricchezza nella definizione, di trattenerne i possibili significati ulteriori, le vie lungo le quali evolvere ancora. Si tratta di un linguaggio non diverso da quello utilizzato in Assemblea Costituente (DAMELE, 2016) ed utile a creare concetti in grado di evolvere con il tempo, di divenire materiale per ulteriori costruzioni. Il diritto è sempre un esercizio aperto, democratico fin nel linguaggio.

c) Sintesi in un'idea nuova e non mediazione.

Le monografie di diritto penale di Aldo Moro (particolarmente, MORO, 1942; ID., 1947; ID., 1951) sono straordinariamente chiare nell'indicare un metodo di confronto e dialogo. Aldo Moro mostra una capacità non comune di identificare tutti i profili rilevanti del problema e sintetizzare intorno ad essi le diverse interpretazioni datane dai giuristi europei. Le tesi diverse dalla sua sono considerate con precisione, a non volerne perdere nulla. Sono criticate in tratti essenziali, manifestando sempre obiezioni insuperabili, che colgono la tesi al centro e lasciano senza replica. Tuttavia, in questi sguardi diversi al problema, vengono sempre indicati gli elementi utili, i pregi, gli aspetti che vengono posti nella giusta luce, gli elementi di comprensione da non disperdere.

La tesi di Aldo Moro non è mai una mediazione tra quelle già presenti, ma deriva proprio da questo lavoro di critica attenta: individuati gli aspetti essenziali del problema attraverso la discussione delle idee maturate intorno ad esso, Aldo Moro propone sempre soluzioni originali che mostrano una propria implacabile coerenza proprio perché risolvono tutti i nodi problematici essen-

ziali; intorno a questa soluzione nuova, Moro recupera le idee che ha criticato, mettendo in luce come – intorno alla soluzione nuova ch'egli prospetta – anch'esse possano trovare una permanente utilità, per il fatto di fornire argomenti, risolvere aspetti specifici, vedere risolte alcune loro contraddizioni.

La soluzione di Moro non è mai intermedia, è sempre in grado di trascendere la dialettica presente e proporre una sintesi che si colloca in un punto di comprensione più alto. Il dialogo è essenziale, non solo per dar conto delle opinioni degli altri, criticarle e giustificare la propria; piuttosto, è come se lo studioso sia messo in grado di capire l'essenza del problema solo confrontandosi con le indagini di chi l'ha preceduto, se possa capire profondamente solo poggiandosi sul discorso degli altri. Ed in questo metodo sono ineluttabili la critica – perché si deve risolvere ciò che per il momento ha trovato soluzioni che si scoprono inadeguate – ed il dialogo – perché solo attraverso la discussione si scopre una soluzione più adeguata, perché le interpretazioni che si contestano contengono una porzione di verità che deve essere recuperata, perché la sintesi nuova e più profonda deve consentire di ricondurre ad essa anche il pensiero che con essa viene superato.

2.3. Tre profili circa il diritto e l'autorità

Come è facile capire, non è possibile riepilogare il pensiero penalistico di Aldo Moro in poche frasi. Tuttavia, allo scopo che ci si propone sembrano sufficienti tre richiami, alla funzione della pena, del diritto e delle istituzioni, per trarre indicazioni preziose per il presente.

a) Sulla funzione della pena.

Moro, come s'è accennato, è stato protagonista del dibattito in Assemblea Costituente sull'art. 27, in particolare trovando le ragioni per far prevalere il principio secondo il quale «*Le pene (..) devono tendere alla rieducazione del condannato*».

Si deve ricordare come da un punto di vista teorico, siano state date tre diverse spiegazioni della teoria della pena: quella retributiva, sicché essa è male che restituisce il male fatto dal condannato; quella preventiva, in ragione della quale la pena serve a difendere la società, infliggendo un patimento che ha le funzioni di intimidire chi voglia delinquere e assicurare la società; quella – appunto – risocializzante, per la quale punire significa restituire alla società il delinquente rieducato (EUSEBI, 1998). Quest'ultima idea, consacrata dalla nostra Costituzione, è certamente minoritaria in filosofia e nella scienza giuridica.

È interessante richiamare le ragioni per le quali Moro è stato sostenitore di quest'ultima idea. Non si tratta di un intuibile moralismo cattolico o dell'ottimismo della redenzione. Piuttosto, la sua radice è nell'idea di libertà. Certamente recludere un individuo per assicurare ed intimidire, significa strumentalizzare la vita del detenuto a scopi che non riguardano immediatamente la sua vita o la vicenda criminale di cui è stato parte. Allo stesso modo, la pena come vendetta (o retribuzione) difetta, se non altro, del criterio di commisurazione (come misurare, infatti, il dolore che è necessario infliggere per "ripagare" quello che il reo ha cagionato). Ma in Moro il tema è più profondo. La pena è il risultato dell'applicazione del diritto, è l'ordine che si ristabilisce dopo il disordine del delitto. In questi termini, *«la pena, con le sue limitazioni, è il segno del bene che riprende il suo dominio nella vita umana e sociale»* (MORO, 2005, 102). Le concezioni della pena dirette *«alla profilassi delle caratteristiche di pericolosità sociale del soggetto»*, non si concentrano sul disvalore della singola vicenda criminosa, sul dolore cagionato alla vittima, avendo a mente, piuttosto, la protezione di valori astratti (la legalità, l'autorità dello Stato e della sua legge penale) o collettivi (la difesa sociale, il valore di intimidazione). Per Moro le concezioni della pena diverse dalla sua si sondano solo su idee – quella del bene e del male, nel caso della teoria retributiva, quella della non libertà dell'uomo che agisce criminalmente quella preventiva. Ad essere centrale, invece, è il rispetto del criminale come uomo libero, capace di volere le sue azioni e di commettere il reato; la pena *«è ancorata (..) all'idea della libertà e responsabilità della persona»* (ivi, 106). Se il delitto è *«un atto di libertà»* (ivi, 108), l'uomo che lo commette non cessa di essere una persona ed è quindi inaccettabile che venga punito per rispettare un'idea (il bene e il male) ovvero divenendo uno strumento (di intimidazione per altri che vogliano commettere delitti e che saranno dissuasi dall'asprezza della sua pena ovvero per la società, che si sentirà protetta vedendolo così sacrificato). L'uomo che delinque continua ad essere una persona, è libero e deve essere rispettato. Quindi la pena dovrà essere diretta a restituire alla convivenza il delinquente, rieducandolo, trattandolo da uomo libero che può liberamente ritrovare le ragioni della convivenza al posto di quelle che lo avevano condotto al crimine. In questo quadro, la pena di morte (vale a dire quella che poi Moro avrebbe subito) è *«una vergogna inimmaginabile»* è *«un atto di cancellazione del bene»* (ivi, 115).

b) Sulla funzione dello Stato.

Per Moro, ancora in epoca pienamente fascista, il compito dello Stato è semplicemente quello di porre in essere le attività che possano determinare la

«compiuta realizzazione dei fini dell'uomo», anzi, lo Stato stesso non è se non svolgimento dei fini delle persone (MORO, 2006, 83). Non si può non cogliere l'elemento di novità del fondamento dello Stato nella massimizzazione della realizzazione della persona umana, in un'epoca ancora largamente dominata dallo Stato etico fascista. Anzi, esso è espressamente criticato perché lo Stato etico assume sé stesso come fine – ovvero fini etici – per via della «*estraneità allo Stato della persona*» (ivi, 82). Poiché è la persona che fonda il diritto e l'autorità, se questa resta ad essi estranea la loro autorità è priva di fondamento. Maggiore vicinanza mostra allo Stato di diritto ma perché questa concezione dello Stato consente la libertà e, per suo tramite, svolge «*il suo processo vitale, in attuazione di fini umani*» (ivi, 82).

La persona, quindi, ed i suoi fini di autorealizzazione e pienezza è il fine unico del potere e delle istituzioni. Vi si anticipano i toni del suo fondamentale discorso del 13 marzo 1947 all'Assemblea costituente, (Camera, 1070, 368) nel quale osserva che «*senza che diventi sociale, la democrazia non può essere neppure umana, finalizzata all'uomo cioè con tutte le sue risorse e le sue esigenze. Se essa resta strettamente politica, angustamente politica, questo raccordo con l'uomo, ch'è per il cristiano ragione essenziale di accettazione, diventa estremamente difficile ed, ove pure risultasse stabilito, si rivelerebbe effimero e poco costruttivo*».

Se lo Stato deve essere funzione della persona umana («*sta di fatto che la persona umana, la famiglia, le altre libere formazioni sociali, quando si siano svolte sia pure con il concorso della società, hanno una loro consistenza e non c'è politica di Stato veramente libero e democratico che possa prescindere da questo problema fondamentale e delicatissimo di stabilire, fra le personalità e le formazioni sociali, da un lato, lo Stato dall'altro, dei confini, delle zone di rispetto, dei raccordi*» – ivi) il tema fondamentale diviene quello del collegamento concreto tra la persona e lo Stato che le è funzionale: «*Ed io insisto, onorevoli colleghi, su questo punto: quello dei raccordi da stabilire, perché, quando noi parliamo di autonomia della persona umana, evidentemente non pensiamo alla persona isolata nel suo egoismo e chiusa nel suo mondo. Non intendiamo (..) di attribuire ad esse un'autonomia che rappresenti uno splendido isolamento. Vogliamo dei collegamenti, vogliamo che queste realtà convergano, pur nel reciproco rispetto, nella necessaria solidarietà sociale*» (ivi).

La libertà non si garantisce per sé sola, ma anche perché ne vengano garantite le libertà degli altri e lo Stato sia ad esse funzionale. Uno schema chiaro, essenziale, destinato ad animare tutta la sua riflessione: chi legga le sue opere giuridiche oppure le lettere dalla prigionia, troverà il ricorrere dell'idea che fondamento dell'ordine giuridico è la persona nelle sue relazioni sociali e che le autorità (come si direbbe oggi, multilivello) che la sovrastano sono sua emanazione, proiezione del bisogno fondamentale di vedere soddisfatte le proprie prete-

se mentre anche quelle degli altri trovano medesimo soddisfacimento (MORO, 1953).

c) Funzione della società.

Nell'opera più propriamente penalistica di Aldo Moro è facile imbattersi in una quasi confusione tra persona e società. Trattandosi di ragionamenti e prosa sempre estremamente precisi, la sovrapposizione potrebbe colpire. Essa si chiarisce se si guarda all'idea di società delle sue opere giovanili. In *Lo Stato. Il diritto* è già molto chiaro il metodo di svelare i nodi profondi delle teorie con cui ci si confronta (la società come somma d'individui – il cui difetto è quello di intendere l'individuo in modo astratto, privo delle sue relazioni – ovvero come organismo – il cui torto è quello di soggiogare la persona all'autorità, sicché non a caso si trattava delle teorie imperanti nella metà del Novecento, quando il pensiero di Moro viene proposto) e di superarle in una tesi più comprensiva (MORO, 2005, 257). L'idea della società, non è distante dall'approccio del personalismo e, tuttavia, segna un tratto originale. Nell'elaborazione di Moro la società appare come moltitudine (nella prospettiva della somma d'individui) che si trasforma per via della necessità della relazione tra le persone; attraverso la relazione la società raggiunge piuttosto l'universalità, perché la relazione stessa è per l'essere umano attraverso «*un difficile processo di realizzazione di sé medesimo, l'attuazione della più profonda verità della sua natura*» (MORO, 2005, 252). L'universalità, quindi, si realizza anche attraverso la commissione del male, che è tuttavia parte del «*processo di vita*» come «*incessante risoluzione di un problema di adeguamento dello spirito umano a sé stesso e quindi un continuo ricercare e fare la propria verità*» (MORO, 2005, 253). Il fine della società, quindi, «*è lo stesso per cui vivono e lottano gli individui*» (MORO, 2005, 254), vale a dire l'incessante realizzarsi dell'uomo attraverso l'esperienza sociale. Tra persona e società, quindi, c'è una relazione materiale ed ideale – diversa da quanto appare negli approcci sociologici, psicologici o economici – sicché l'una e l'altra si costruiscono reciprocamente nella realizzazione (nel senso proprio, del rendere reale) di un'unità che non è somma di singoli, né assorbimento in organismi che annullano l'individuo. L'unità, infatti, non è raggiunta attraverso la costruzione di un contenitore comune, ma per via della necessità dell'una all'altra, sicché non v'è persona se non entro le sue relazioni né società che sia altro dal farsi di quelle relazioni verso il fine dell'autorealizzazione (per cui «*il molteplice diventa uno e l'uno, a sua volta, vive nel molteplice*» – MORO, 2005, 257). Se il fine della società viene così spiegato, ne deriva anche il suo concetto: essa rappresenta «*la necessaria porzione universale di tutti gli individui*» (MORO, 2005, 259).

3. Indicazioni per il presente

Sembra limitante della ricchezza del pensiero di Moro, fornire, in pochissimi tratti, le ragioni della sua attualità e per larghi tratti della nostra necessità di tornarvi per avere indicazioni per il presente.

Certo, alcuni elementi riescono immediatamente evidenti. La fragilità delle nostre società contemporanee, non può non essere interessata all'idea della costruzione delle forme di convivenza attraverso la necessità della relazione per il singolo e della coincidenza del vivere comune con la costruzione delle condizioni per la piena autorealizzazione della persona nella sua vita concreta. La relazione tra persona e poteri (interessando qui più quelli privati e globali, rispetto a quelli pubblici e nazionali – tale è la loro crisi e ridotta rilevanza) ne riesce straordinariamente illuminata.

La debolezza straordinaria dell'autorità pubblica nel nostro tempo non può non trovare nella funzionalizzazione del potere alla realizzazione dei fini autonomi della persona e nel radicamento in essi le ragioni per rafforzare la democrazia e legittimarsi.

La crisi del diritto come regola razionale di convivenza non può non cercare nell'idea che anch'esso è funzionale solo alle ragioni dell'autorealizzazione della persona un fondamento solido che non lo renda strumentale solo alle ragioni dell'economia e del mercato; più ancora, l'idea che la pena si regga sul rispetto della libertà (della libera decisione di delinquere e di quella altrettanto libera di rientrare nella società), impone ai poteri ed al diritto di avvertire il bisogno di concretezza e di vita che impegna la loro azione.

Quanto al nostro dibattito pubblico ed al lavoro degli intellettuali – entrambi, al momento, di qualità straordinariamente bassa rispetto al passato – la costruzione della propria idea attraverso (e non contro) quella altrui, la ricerca di un punto nuovo e più comprensivo ove ricollocare il buono delle idee che si sono discusse e contrastate, la ricerca della chiarezza senza semplificazione (che è sempre amputazione della realtà o delle idee altrui), sono tratti del lavoro di comprensione del presente e di governo attraverso il pensiero che appaiono evidentemente urgenti.

La funzionalizzazione dell'autorità e del diritto alla persona viva in concreto, nelle sue relazioni e con la sua ricerca di pienezza ed autorealizzazione, chiamano insieme la responsabilità dei singoli – nelle loro relazioni –, delle comunità e delle istituzioni ad una responsabilità che appare così trascurata da rendere ragione di alcune delle significative inadeguatezze, sofferenze e storture del presente.

RIFERIMENTI

I) Opere di Aldo Moro

A. MORO, *La capacità giuridica penale*, Padova, Cedam, 1939

A. MORO, *La subiettivazione della norma penale*, Bari-Città di Castello, Luigi Macrì editore, 1942.

A. MORO, *L'antigiuridicità penale*, Palermo, Priulla, 1947.

A. MORO, *Unità e pluralità di reati. Principi*, Padova, Cedam, 1951

A. MORO, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale*, Bari, Cacucci, 2005.

A. MORO, *Lo Stato. Il diritto* (lezioni degli anni accademici 1942-43 e 1944-45), Bari, Cacucci, 2006.

II) Altre opere citate (in ordine cronologico di pubblicazione).

G. FORMIGONI, *Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma*, Bologna, Il Mulino, 2016.

M. MASTROGREGORI, *Moro*, Salerno Editore, Roma, 2016.

G. DAMELE, *The Bearable Ambiguity of the Constitutional Text. Arguing, Bargaining and Persuading in The Italian Constituent Assembly*, in D. MOHAMMED, M. LEWIŃSKI (eds.), *Argumentation and Reasoned Action Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation*, College Publications, 2016

R. MORO, D. MEZZANA, *Una vita, un Paese. Aldo Moro e l'Italia del Novecento*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2014

T. TORRESI, *Aldo Moro nei suoi scritti giovanili: radici e prospettive di una cultura politica*, in R. MORO, D. MEZZANA, *Una vita, un Paese. Aldo Moro e l'Italia del Novecento, cit.*, 2014.

P. PISICCHIO, *Pluralismo e personalismo nella Costituzione italiana. Il contributo di Aldo Moro*, Bari, Cacucci, 2012

P. CRAVERI, *Moro, Aldo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. LXXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, pp. 16-29

F. PERFETTI, A. UNGARI (a cura di), *Aldo Moro nell'Italia contemporanea*, Le Lettere, Firenze, 2011

M. GOTOR, *Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di A. M. dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano*, Torino, Einaudi, 2011.

C. GUERZONI, *Aldo Moro*, Palermo, Sellerio, 2008, pp. 224.

L. EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, Giuffrè, 1989.

G. BETTIOL, M. MARTINAZZOLI, F. TRITTO, G. VASSALLI, *Aldo Moro e il problema della pena*, Bologna, Il Mulino, 1982

G. VASSALLI, *Le funzioni della pena nel pensiero di Aldo Moro*, in G. BETTIOL, M. MARTINAZZOLI, F. TRITTO, G. VASSALLI, *Aldo Moro e il problema della pena, cit.*, 55-65.

G. BETTIOL, *La concezione della pena in Aldo Moro*, in G. BETTIOL, M. MARTINAZZOLI, F. TRITTO, G. VASSALLI, *Aldo Moro e il problema della pena*, cit., 69-80.

P. SCARAMOZZINO (a cura di) in *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro*, Milano, Giuffrè, 1982

U. DE SIERVO, *Il contributo alla Costituente*, in P. SCARAMOZZINO (a cura di) in *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro*, cit., 79-121.

N. BOBBIO, *Diritto e stato negli scritti giovanili*, P. SCARAMOZZINO (a cura di) in *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro*, cit., 1-22.

G. VASSALLI, *L'opera penalistica*, P. SCARAMOZZINO (a cura di) in *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro*, cit., 23-39. [B]

G. CAMPANINI, *Aldo Moro. Cultura e impegno politico*, Roma, Il Poligono, 1982

R. RUFFILLI, *Religione, diritto e politica negli anni Quaranta: Aldo Moro*, in *Il Politico*, XLVI (1981), pp. 5-40.

N. BOBBIO, *Diritto e Stato nell'opera giovanile di Aldo Moro*, in *Il Politico*, XLV (1980), pp. 7-26

G. CONTENTO, *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1998, 1151.

P. POMBENI, *Il gruppo dossettiano e il fondamento della democrazia italiana*, Bologna, Il Mulino, 1979

M.R. GAROFALO, *Aldo Moro: il diritto e lo Stato. Proposta di lettura delle lezioni di filosofia del diritto*, in *Studium*, 1979, 678-683

S. FONTANA, *Il pensiero giuridico di Aldo Moro*, in *Civitas*, XXIX (1978), pp. 41-62

A. COPPOLA, *Moro*, Milano, Feltrinelli, 1976.

CAMERA DEI DEPUTATI – SEGRETARIATO GENERALE, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, Roma, 1970, Vol. I.

A. MORO, *Le funzioni sociali dello Stato*, in *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno*, in *Quaderni di Iustitia*, n.2, 1953, 44.